



COMUNE DI FERRUZZANO

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°3 d el 18.01.2011

Art 1

Assunzione diretta del servizio

L'acquedotto è di proprietà del Comune, che lo gestisce in economia, e fornisce l'acqua a chi ne fa domanda secondo le norme e le condizioni del presente regolamento.

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è assunto in economia, in base alle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Le norme tecnico-amministrative, le determinazioni delle tariffe e la gestione economica annuale per l'esercizio dell'acquedotto, sono previste dal presente regolamento, e dalle disposizioni di legge e di regolamenti governativi vigenti.

Art 2

Direzione e sorveglianza tecnica

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale è affidata all'Ufficio Tecnico, il quale si adopererà affinché gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza per assicurare la continuità dell'erogazione dell'acqua.

Nell'Ufficio Tecnico deve essere conservata copia degli elaborati progettuali rappresentanti la disposizione planimetrica dei manufatti, degli impianti e delle condutture dell'acquedotto.

Con cadenza semestrale il Responsabile dell'Area Tecnica tramite il personale addetto al servizio deve predisporre una relazione sull'andamento della gestione da trasmettere all'Amministrazione.

Art 3 Manutenzione degli impianti

Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti e quelle di installazione di nuove prese e diramazioni saranno effettuate dal personale del Comune.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico dovrà immediatamente informare l'Ufficio di Polizia Comunale di qualunque anomalia che riguardi l'acquedotto comunale per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti e dalle sue mansioni.

Art 4 Servizi amministrativi e contabili

Le mansioni di natura amministrativa, di natura contabile, la riscossione dei canoni e la gestione delle utenze in mora, sono affidate all'Ufficio "Area Contabilità" tramite la sezione "Servizio Tributi" cui spetta anche il controllo e la vigilanza sull'andamento economico del servizio.

Con cadenza semestrale il Responsabile dell'Area tramite il personale addetto al servizio deve predisporre una relazione sull'andamento della gestione da trasmettere all'Amministrazione.

Art 5 Materiali ed attrezzi

Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio manutenzione dell'acquedotto dovranno essere inventariati e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico da parte del personale addetto al servizio idrico alle dipendenze della "Area Tecnica". Per ogni materiale ed oggetto prelevato dovrà essere annotato l'uso per il quale esso è stato impiegato .

Art 6 Fontane Pubbliche

La distribuzione gratuita dell'acqua potabile alla popolazione è fatta mediante le fontane pubbliche installate dal Comune, nei luoghi opportunamente prescelti, in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare e alla quantità d'acqua disponibile.

Tutte le fontane pubbliche devono essere munite di contatore per il controllo dell'acqua erogata.

Articolo 7 Limiti di erogazione dell'acqua

Le fontane pubbliche distribuiscono normalmente l'acqua potabile in modo continuativo. Tuttavia l'Amministrazione Comunale può limitare tale erogazione a determinate ore del giorno, quando ciò sia reso necessario da impreviste esigenze del servizio.

Articolo 8 Uso delle fontane pubbliche

A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita dell'acqua potabile è fatto assoluto divieto di:

- Attingere o deviare acqua mediante canali, tubi ed altri simili mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne;
- Attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come per innaffiare orti, giardini, lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, etc.

Chi ne usufruisce peraltro è obbligato:

- A porre i recipienti in modo che il deflusso dalla fontana sia libero e la bocca d'uscita dell'acqua non rimanga mai al di sotto del livello dell'acqua del recipiente;
- A non toccare con le mani la bocca d'uscita dell'acqua e a non bervi direttamente.

Articolo 9 Bocche antincendio stradali

Per il servizio antincendio l'Amministrazione Comunale provvede all'installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradali, nelle località e nel numero consentito dalla potenzialità dell'acquedotto, a norma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 e dell'art. 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendio.

Le bocche da incendio pubbliche possono anche servire per l'innaffiamento stradale. L'acqua erogata dovrà essere controllata a mezzo di apposito misuratore di portata.

Articolo 10 Interruzione del servizio in caso di incendio

Verificandosi un incendio, per l'estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua dell'acquedotto comunale, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell'acqua, chiudendo le prese agli utenti privati e anche le fontane pubbliche .

Articolo 11 Uso dell'acqua

L'acqua potabile viene concessa per usi domestici e per usi commerciali, industriali, ed artigianali. In casi speciali (cantieri, impianti provvisori, fiere ed esposizioni, spettacoli, etc.) l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'esecuzione di prese temporanee sotto l'osservanza delle descrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare.

L'erogazione dell'acqua verrà concessa anche per usi commerciali, industriali ed artigianali compatibilmente ed in relazione alla potenzialità ed alla disponibilità dell'acquedotto, sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno impartire. Anche per tali concessioni l'acqua verrà somministrata a contatore secondo la tariffa stabilita.

Potranno accordarsi anche concessioni temporanee o provvisorie per abitazioni a condizioni da stabilirsi di volta in volta dal Comune.

L'Amministrazione Comunale può concedere agli utenti dell'acquedotto speciali derivazioni per l'alimentazione di bocche da incendio, da installarsi nell'interno della proprietà privata. Tali concessioni vengono fatte con le stesse norme tecniche ed amministrative, in quanto non contrastanti, previste per le concessioni di acqua per uso domestico. Alla domanda di concessione l'utente dovrà sempre allegare i disegni costruttivi dell'impianto antincendio.

Articolo 12 Rete di distribuzione

La fornitura di acqua potabile è concessa dal Comune ai proprietari delle case situate lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ed agli inquilini autorizzati dal proprietario, ai patti e alle condizioni del presente regolamento, limitatamente alla quantità di cui dispone il Comune.

Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture od isolati, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità e venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione di distribuzione.

Qualora la rete di distribuzione lo consenta, saranno concessi allacci fuori dal territorio comunale ad abitazioni adibite esclusivamente quale dimora principale del richiedente e non altrimenti servibili dal Comune di appartenenza. Per tali concessioni il richiedente dovrà allegare alla domanda copia di autorizzazione da parte del Comune in cui risiede l'abitazione.

L'autorizzazione della concessione sarà subordinata all'accettazione, da parte del Comune limitrofo, di apposita convenzione in cui saranno accettati i costi manutentivi della rete ricadente sul suo territorio, che saranno eseguite a cura dall'ufficio Tecnico di questo Ente ed addebitate al Comune limitrofo.

Articolo 13 Diramazioni dell'acquedotto

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale.

Qualora esse vengano collocate od estese alla proprietà od alle strade private su domanda dei privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni risultanti da apposita convenzione scritta:

- a) La servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
- b) Riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori, in qualunque stagione, senza necessità di preavviso;
- c) Di concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualsiasi momento, a piedi e con mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;

- d) Rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che possono essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

Articolo 14 Limiti di servizio

L'acqua potabile verrà fornita entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzione del deflusso, dovute a qualsiasi ragione. Peraltro, provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile. Quando l'interruzione è prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti per mezzo di avviso pubblico.

Articolo 15 Sistema di somministrazione

L'acqua viene somministrata all'utente a contatore e pagata secondo la tariffa stabilita di anno in anno con delibera di Giunta Comunale. Per le concessioni speciali e le bocche da incendio private si applica quanto stabilito nel successivo capo terzo .

Articolo 16 Apparecchi di misurazione

La marca ed il tipo del contatore sono prescelti a giudizio insindacabile dal Comune. Il contatore deve essere piombato con il sigillo del Comune.

Il contatore viene acquistato ed installato direttamente dall'utente sotto la vigilanza dei tecnici comunali, anche in caso di sua sostituzione per qualsiasi motivo.

Articolo 17 Domanda di concessione

Per ottenere la concessione dell'acqua potabile gli interessati dovranno presentare al Sindaco domanda, preferibilmente su modulo rilasciato dal Comune.

Alla domanda dovrà essere allegato copia del versamento di €. 80,00 quale diritto fisso di allacciamento alla rete di distribuzione.

In casa di subentro o di trasferimento della concessione il costo da corrispondere quale diritto fisso è di €. 30,00.

Nella domanda devono essere indicati:

- Cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita;
- Ubicazione dello stabile per il quale l'acqua è richiesta;
- Recapito per l'esazione della bolletta;
- L'uso a cui l'acqua deve servire;
- Numero e diametro delle eventuali bocche da incendio;
- Dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia;
- Nel caso di condomini deve essere indicato il numero degli utenti serviti.

L'acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per il quale è stata concessa e richiesto nella domanda di concessione.

Articolo 18 Concessionario

La concessione dell'acqua è fatta direttamente al proprietario o usufruttuario o al locatario dello stabile, o a colui che per qualsiasi ragione utilizza l'unità immobiliare, che dovrà allegare atto di assenso da parte del proprietario.

Nel caso di condomini la concessione è fatta al condominio in persona dell'amministratore o di colui che si assume la responsabilità del pagamento.

Articolo 19 Attraversamento terreno di proprietà di terzi

Qualora per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi dovrà essere presentata dal richiedente stesso la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto secondo le modalità e le condizioni indicati nel precedente art. 13 .

Articolo 20 Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni

L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'art. 12, oltre che all'esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento dell'idoneità degli impianti.

L'Amministrazione Comunale si riserva, anche la facoltà di revocare le concessioni già accordate qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche o igieniche lo richiedano.

Articolo 21 Accettazione della domanda - preventivo di spesa

In caso di accettazione della domanda, il concessionario può scegliere se eseguire in proprio l'allaccio alla rete di distribuzione o tramite il personale addetto al servizio del Comune.

Nel caso in cui il concessionario volesse eseguire in proprio l'allaccio alla rete di distribuzione oltre alla somma da corrispondere quale diritto fisso di allaccio, deve versare un deposito cauzionale, qualora i lavori riguardassero la sede stradale, di €. 30,00 al ml.

Completati i lavori di allaccio il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune. Il responsabile dell'Area in proprio o tramite il personale addetto al servizio avrà cura di eseguire un controllo dei lavori. Qualora dall'esito di tale accertamento si evinca che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte si proseguirà con lo svincolo del deposito cauzionale in favore del concessionario o altrimenti se i lavori non risultassero eseguiti a perfetta regola d'arte incamererà a favore del Comune le somme versate per deposito cauzionale. Nel caso in cui le somme necessarie per il

ripristino eseguito d'ufficio risultino di importo maggiore della cauzione versata, la maggiore spesa sarà addebitata al concessionario e recuperata a norma di legge.

Nel caso in cui il concessionario scegliesse di far eseguire i lavori al Comune allo stesso sarà comunicato il preventivo della spesa occorrente per l'allacciamento, il cui importo dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale prima che venga dato inizio ai lavori di allacciamento.

Il preventivo stesso dovrà comprendere:

- Il costo delle opere, stabilito sulla base di un computo metrico estimativo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale. I prezzi di applicazione per la redazione del computo saranno quelli dell'ultimo prezzario regionale per i lavori pubblici vigente. Qualora alcune voci necessarie per la redazione del computo non siano previste nel prezzario di cui sopra, saranno redatte con analisi dei prezzi.
- Il diritto fisso di allacciamento, di cui all'articolo 17;
- Le spese contrattuali di cui al successivo art. 25.

Entro un mese dalla data in cui viene versato l'importo dovuto dal concessionario per l'allaccio, l'Ufficio Tecnico del Comune tramite il personale addetto al servizio acquedotto o tramite ditta specializzata esterna è obbligato ad iniziare e completare i lavori di allaccio, salvo eventi imprevisti o di forza maggiore, nel più breve tempo possibile.

Articolo 22 Divieto di estensione delle concessioni e delle sub-concessioni

L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo: è, quindi, vietato al concessionario di concedere il servizio ad altri immobili di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune. E', altresì, vietata al concessionario ogni forma di sub-concessione dell'acqua, anche a titolo gratuito a favore di terzi .

Articolo 23 Durata delle concessioni

L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento. Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una delle parti, mediante lettera raccomandata o per notifica, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

La concessione non potrà venire risolta prima della scadenza, nemmeno se il concessionario avesse, per qualsiasi causa o ragione a sospendere anche completamente l'uso dell'acqua, salvo i casi di forza maggiore e salvi i diritti del Comune per la riscossione dei crediti eventualmente maturati.

Articolo 24 Trasferimento e trapasso delle concessioni

Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile servito di acqua sia trasferito ad altro proprietario od usufruttuario o inquilino.

Il concessionario uscente ed i suoi eredi risponderanno nei confronti del Comune di ogni sospeso, per qualsiasi motivo maturato, sino alla data di comunicazione della cessazione o, in difetto, fino alla nuova intestazione del contatore.

Il concessionario o qualsiasi componente del suo nucleo familiare che sia moroso e che non abbia saldato ogni debito con l'Ente relativo al canone non potrà ottenere nuovi o ulteriori allacci.

Sarà in facoltà del Comune l'iscrizione a ruolo del debitore di cui al comma precedente per la riscossione coattiva del credito, passati giorni trenta dalla risoluzione della concessione senza che l'utente medesimo abbia provveduto al saldo.

La mancata osservanza delle norme di cui al precedente comma dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua, previa diffida, con preavviso scritto di 15 giorni .

Articolo 25 Spese e tasse

Per ogni concessione di acqua anche in caso di subentro o di trapasso di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto.

Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'utente.

CAPO II NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Articolo 26 Definizione di presa

Costituiscono la presa le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino al rubinetto di arresto, dopo il contatore .

Articolo 27 Proprietà della presa

La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto: pertanto, tutto quanto fa parte della presa, anche posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune, rinunciando l'utente, pur sostenendone le spese di impianto, ad ogni privilegio di legge in proposito.

Articolo 28 Recupero della presa

Quando una concessione venga dichiarata alla sua scadenza risolta, l'Amministrazione Comunale a richiesta dell'utente o del proprietario interessato, può rimuovere e ritirare a sue spese tutto ciò che è di proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta. Qualora non venga fatta la richiesta, è, tuttavia, libera di provvedervi ugualmente.

In ogni caso, però, le spese per i lavori di ripristino sono a carico del Comune. Trascorsi sei mesi senza che sia venuto il ritiro da parte del Comune, tutto quanto costituiva la presa si ritiene abbandonato ed acquisito per accessione dal proprietario del suolo.

Articolo 29 Manomissione della presa

E' assolutamente proibito all'utente manomettere, eseguire o fare eseguire modificazioni, riparazioni etc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione.

Articolo 30 Responsabilità sulla presa

L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza si riferisce.

Pertanto, egli dovrà adottare tutte le precauzioni perché la presa, ed in particolare il contatore, siano adeguatamente protetti. Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere di presa, l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune, per le riparazioni i ripristini od i provvedimenti del caso.

Articolo 31 Esecuzione e manutenzione della presa

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al contatore, saranno eseguite e mantenute esclusivamente a cura del Comune, sotto la sua responsabilità e con le modalità da esso stabilite.

Articolo 32 Rubinetti di presa e di arresto

Il rubinetto di arresto o la saracinesca dovranno essere posati immediatamente all'esterno della proprietà del richiedente preferibilmente in apposita nicchia o tombino.

All'utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto.

Una volta eseguita una presa, qualsiasi spesa per modificare la stessa, su richiesta dell'utente, sarà a carico dello stesso.

Articolo 33 Collocazione contatore

Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuno e conveniente avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta all'ispezione ed alla lettura e al riparo da possibili danni accidentali.

L'utente dovrà concedere, per esso, il posto richiesto. Il contatore deve essere collocato dentro un'apposita nicchia chiusa con sportello metallico del quale anche l'utente avrà la chiave per poter avere libertà di manovra del rubinetto di arresto con cui termina la presa. Tale nicchia deve posta immediatamente all'esterno della proprietà dell'utente o comunque in posizione tale da garantire un facile accesso agli operatori comunali in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell'utente.

Si fa divieto di installare il contatore in locali di abitazione o in locali di servizio. Ove non vi sia alternativa, il contatore potrà anche essere collocato nel pozzetto di diramazione o appositamente costruito a cura dell'utente nella sede stradale. L'utente dovrà, comunque, sempre garantire agli incaricati dal Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.

Articolo 34 Suddivisione dei contatori

Ogni fabbricato deve avere, di norma, un'unica presa ed un unico contatore generale per ogni accesso esterno.

E' ammesso che solo un contatore serva più fabbricati o pertinenze del medesimo utente.

Qualora vengano richieste più concessioni per uno stesso stabile avente ingresso esterno unico per tutti i richiedenti, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di concedere altre prese o di sostituire o trasformare l'eventuale unica primitiva concessione, quando sia possibile installare i contatori di tutti gli utenti secondo le modalità indicate nell'articolo

precedente: ogni utenza perciò deve avere la sua colonna montante e, per ogni attacco con la colonna montante, vi deve essere un rubinetto di intercettazione, prima del contatore, sigillato con i piombi del Comune.

Articolo 35 Spostamento e rimozione contatori

Quando il Comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione, può disporre lo spostamento senza bisogno di preavviso per l'utente, quando vi sia l'urgenza di provvedere.

Le spese di rimozione sono a carico dell'utente soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.

Articolo 36 Diametro della presa

Il diametro della presa e del contatore dovranno essere rapportati all'utenza da servire.

Articolo 37 Modifiche alle opere di presa

E' in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche alle opere di presa, dando di ciò, preavviso di almeno 24 ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell'utente, le relative spese sono a carico di questi, in base al preventivo redatto dall'ufficio tecnico.

Articolo 38 Impianti interni

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori.

Articolo 39 Ispezioni e verifiche

Il Comune può, nelle ore diurne e previo avviso, procedere, per mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati all'adduzione ed alla distribuzione dell'acqua, anche interni agli stabili ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per lui, a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Il concessionario ha la facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche. Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno un giorno.

Articolo 40
Irregolarità degli impianti interni

Qualora venissero riscontrate, negli impianti privati, irregolarità o infrazioni alle norme del presente regolamento, il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua fin tanto che l'utente non abbia eliminato le irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

Articolo 41
Responsabilità verso terzi

Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti dopo il punto di presa.

L'utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o no, che il contatore avrà misurato.

Articolo 42
Impianti di sollevamento

In tutti i fabbricati è data facoltà di installare un impianto di sopraelevazione per mezzo di un'autoclave la cui installazione deve essere comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO IV°

NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI

Articolo 44 Copertura costi

Il costo complessivo di gestione del servizio dell'acquedotto deve comprendere gli oneri diretti e indiretti del personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le quote d'ammortamento dell'impianto, delle attrezzature e il costo d'acquisto dal gestore regionale.

Articolo 45 Tariffe

Per ogni esercizio finanziario le tariffe delle utenze sono determinate con delibera di giunta comunale, in misura idonea a garantire la totale copertura del costo complessivo, e una tariffa fissa rapportata al costo di gestione della rete idrica.

Le famiglie in cui vi sia un portatore di handicap, riconosciuto dalla commissione medica dell'ASL, possono presentare apposita domanda all'ufficio tributi dell'ente al fine dell'applicazione della riduzione delle tariffe nella percentuale del 20%.

Articolo 46 Inizio obbligo pagamento canoni e consumi

L'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell'acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

Articolo 47 Temporanee interruzioni del servizio

Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità nel caso di interruzione causate da rotture o guasti alle opere di prese delle sorgenti, alle condutture esterne, alla rete di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

Articolo 48 Modalità di riscossione

La riscossione del corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio è fatta per mezzo di apposita bolletta:

- Col sistema del versamento in conto corrente postale;
- Con altre modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

La riscossione ed il successivo controllo è affidato all'Ufficio Ragioneria.

La riscossione delle somme dovute per canoni, consumi diritti per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione avverrà mediante ruoli nominativi compilati ogni anno.

Qualora l'utente, a cui saranno comunicati il consumo e gli importi da pagare, non pagherà nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento, ferme restando le sanzioni per morosità, si procederà alla riscossione con la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali di cui alla normativa vigente.

Per morosità pregressa di importo superiore ad € 150,00 l'utente può chiedere la rateizzazione da concordare con il Comune.

Articolo 49 Lettura contatori

Il consumo dell'acqua verificato periodicamente, o comunque almeno una volta l'anno, dai letturisti, verrà stabilito sottraendo dalla cifra letta nel contatore quella di cui alla lettura precedente.

Le letture dei contatori deve effettuarsi e completarsi a cura del personale addetto al servizio idrico alle dipendenze del responsabile dell'Area Tecnica entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 50 Bolletta inesatta o irregolare

Nel caso di accertata bolletta inesatta, emessa irregolare a seguito di errore materiale commesso dall'Ufficio acquedotto nella lettura indicante i consumi dell'acqua, viene autorizzata la sospensione della riscossione dell'intera bolletta ove è compreso l'indebito. La rideterminazione, effettuata d'ufficio, sarà addebitata nella bollettazione dell'anno successivo.

Articolo 51 Indicazioni erranee dei contatori

Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore, per guasto del medesimo o perché risulta illeggibile, il consumo sarà determinato sulla media dei consumi dei due anni precedenti elevata del 20%.

Articolo 52 Ufficio per la riscossione

Per il servizio di riscossione è incaricato l'Ufficio Tributi alle dipendenze dell'Ufficio Ragioneria, il quale dovrà osservare le seguenti tassative disposizioni:

- Entro il 30 aprile devono eseguirsi i ruoli nominativi.
- Entro il 30 giugno deve completarsi l'invio agli utenti delle bollette relative all'anno precedente.

Articolo 53 Irregolarità dei consumi

Nel caso di accertata irregolarità dei consumi viene autorizzata la sospensione della riscossione della bolletta di pagamento in atto alla data del reclamo da parte dell'utente, definendo i consumi nella bolletta immediatamente successiva.

Articolo 54 Riscossione ed interruzione per morosità

L'utente potrà scegliere di pagare ratealmente o per intero l'importo addebitato, in ogni caso entro termine di scadenza indicato nella bolletta l'utente dovrà provvedere al pagamento dell'importo totale della bolletta.

Oltrepassato il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza il Comune sarà in diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua senza obbligo di ulteriore avviso.

Il Comune potrà consentire che, immediatamente prima che gli incaricati dell'Amministrazione procedano alla chiusura della presa per sospendere la somministrazione dell'acqua, l'utente effettui il pagamento della bolletta scaduta, oltre una penale del 10% che verrà addebitata con la successiva bolletta.

Qualora anche dopo la chiusura della presa l'utente non corrisponda l'importo dovuto, il Comune procederà entro il mese successivo alla sospensione definitiva del contratto.

In questa seconda ipotesi per ottenere la riattivazione dell'utenza, l'utente, oltre al pregresso, dovrà pagare la quota stabilita per un nuovo allaccio.

Per i ritardati pagamenti verrà applicata un'indennità di mora, che verrà addebitata con la bolletta successiva.

Qualora il concessionario per qualsiasi motivo non dovesse ricevere la bolletta, è obbligato a rivolgersi all'Ufficio Ragioneria sezione Tributi per il pagamento del corrispettivo dovuto.

Articolo 55 Decorrenza dei termini di pagamento

Con scadenza annuale l'Ufficio Ragioneria trasmetterà all'Ufficio Tecnico l'elenco degli utenti morosi per i quali sia scaduto il termine di sessanta giorni indicato nella bolletta e ciò ai fini della sospensione obbligatoria del servizio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'

Articolo 56 Reclami

Qualsiasi reclamo per i guasti, interruzione del servizio etc. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatta per iscritto all'Amministrazione comunale.

Articolo 57 Violazione delle norme contrattuali

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento, saranno passibili dell'immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o alla rescissione del contratto, salvo e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

Articolo 58 Contravvenzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite secondo la normativa vigente.

Articolo 59 Variazioni al regolamento e alle tariffe

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, anche tutte o parte delle norme del presente Regolamento.

Coloro che già usufruiscono della concessione dell'acqua al momento dell'emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale entro un mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse.

In mancanza, le nuove norme si intenderanno integralmente accettate.

Articolo 60 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° del mese successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Articolo 61
Revoca norme in contrasto col regolamento

Le deliberazioni, il regolamento previgente ed ogni altra norma in contrasto col presente regolamento si intendono revocati.

Art. 62
Tabella dei diritti

Diritti fissi:

- | | |
|---|------------|
| ➤ Diritto fisso per primo allaccio alla rete idrica | €. 80,00; |
| ➤ Diritto per subentro o trasferimento utenza | €. 30,00; |
| ➤ Diritto fisso per modifiche e spostamenti opere di prese o dei contatori su richiesta dell'utente | €. 50,00; |
| ➤ Indennizzo per la manomissione delle prese e dei sigilli. | €. 200,00. |